

**IN BREVE n. 042-2012**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - SETTEMBRE 2012**

Il TFR accantonato al 31 dicembre 2011 va rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto tra il 15 settembre ed il 14 ottobre 2012, del **2,855769%**.

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75% del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: **settembre 2012**

Pubblicato il 12 ottobre 2012

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale	<b>106,4</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>0,0</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+3,1</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+6,2</b>

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

## INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**  
(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 12/10/2012 per il mese di settembre 2012**

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>1995</b> (base 100)	<b>Base di riferimento: 1995 = 100</b>											
<b>1996</b>	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
<b>%</b>	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
<b>1997</b>	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
<b>%</b>	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
<b>1998</b>	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
<b>%</b>	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
<b>1999</b>	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
<b>%</b>	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
<b>2000</b>	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
<b>%</b>	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2001</b>	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
<b>%</b>	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
<b>2002</b>	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
<b>%</b>	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2003</b>	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
<b>%</b>	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
<b>2004</b>	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
<b>%</b>	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
<b>2005</b>	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
<b>%</b>	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
<b>2006</b>	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
<b>%</b>	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
<b>2007</b>	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
<b>%</b>	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
<b>2008</b>	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
<b>%</b>	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
<b>2009</b>	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
<b>%</b>	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
<b>%</b>	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
<b>%</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4			
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	+2,9	3,1	3,1			

da Tax & Lex

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera

collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)."

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

## **DIRITTO D'ACCESSO ALLA CARTELLA CLINICA**

da DoctorNews del 12.10.2012 - Avv. Ennio Grassini

In tema di accesso ai documenti amministrativi, sotto il profilo della legittimazione passiva a ricevere una istanza di accesso ad atti o documenti amministrativi, si intende per pubblica amministrazione «tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario».

L'ente ecclesiastico svolge senz'altro attività di pubblico interesse, tale dovendo considerarsi l'esercizio di attività sanitaria in regime ospedaliero; va, pertanto, considerato «pubblica amministrazione», ai fini della disciplina del diritto di accesso, con conseguente assoggettamento alla normativa in tema di ostensione dei documenti da esso detenuti.

Quanto sopra si riferisce a una paziente che era stata ricoverata presso il reparto di Ortopedia e traumatologia di un ente ecclesiastico che esercita attività sanitaria in regime ospedaliero, con diagnosi di ingresso di «frattura del capitello radiale braccio destro». La paziente, avendo la necessità di accedere alla cartella clinica, a copia di esami radiologici eseguiti durante la degenza ospedaliera e a ogni altra documentazione sanitaria relativa al periodo di ricovero, aveva rivolto istanza di accesso all'Ufficio cartelle cliniche del presidio ospedaliero. Non avendo avuto riscontro, si è dovuta rivolgere al Tar per conseguire il diritto di accedere alla predetta documentazione, con conseguente ordine di esibizione dei documenti da porre a carico della struttura.

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

### **Il Santo Laico**

Data di emissione il **12 ottobre 2012**

### **Il Santo Religioso**

Data di emissione il **12 ottobre 2012**



## **Made in Italy - Guzzini**

Data di emissione il **13 ottobre 2012**

## **Arte della Ceramica**

Data di emissione il **14 ottobre 2012**

## **Giovanni Paolo I**

Data di emissione il **17 ottobre 2012**

## **Osservatorio Astronomico di Brera in Milano**

Data di emissione il **22 ottobre 2012**

## **Osservatorio Astronomico di Capodimonte**

Data di emissione il **22 ottobre 2012**

## **PA - LE REAZIONI ALLA SENTENZA 223/2012 DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

da Franco Abruzzo

«La Corte è andata oltre la sua tradizionale prudenza»

**La sentenza disegna nuovi potenziali ricorsi da parte dell'unica categoria rimasta destinataria del contributo straordinario: i pensionati di Alessandro Galimberti**

Il Sole 24 Ore 13/10/2012

MILANO. La sentenza della Corte Costituzionale (223/2012) che annulla il contributo di solidarietà per gli stipendi top della Pa, e ripristina indennità e automatismi retributivi per i magistrati, apre il dibattito tra i costituzionalisti ma soprattutto disegna nuovi potenziali ricorsi da parte dell'unica categoria rimasta destinataria del contributo straordinario: i pensionati.

Valerio Onida, ex presidente della Consulta, esprime forti perplessità sul verdetto: «Il ragionamento della Corte sull'incostituzionalità del blocco degli adeguamenti retributivi dei magistrati non mi sembra del tutto convincente. Il legislatore nella sua discrezionalità aveva ritenuto di fermare temporaneamente l'adeguamento del livello retributivo, ritenendo che il livello attuale fosse tale da giustificare il sacrificio. Dire che ciò è contrario ai principi costituzionali perché attenta all'indipendenza dei magistrati mi sembra un po' eccessivo». Per Onida è inoltre «discutibile considerare il taglio dell'indennità giudiziaria come un prelievo tributario illegittimo. Se è vero che l' indennità è nata per compensare specifici oneri e pesi, di fatto si è trasformata in una voce retributiva, sia pure legata all'effettivo servizio, sulla quale il legislatore deve poter conservare un ragionevole potere. Anche se è vero che tutti questi provvedimenti impugnati erano in realtà stati assunti "in odio" alle toghe». Onida è invece «del tutto d'accordo con la censura di illegittimità per il contributo straordinario sugli stipendi più alti della Pa, non perché non si possa chiederlo, ma perché realizzava un'irragionevole discriminazione rispetto ai dipendenti privati e agli autonomi. Nelle pensioni pubbliche e private, invece, il contributo si giustifica in relazione all'elevatezza del trattamento pensionistico di soggetti che hanno usufruito di un sistema previdenziale più favorevole di quelli in vigore».

Secondo Giulio Vigevani, docente della Bicocca «la Corte ha avuto il coraggio di andare controcorrente, senza abdicare alla sua funzione di controllore. È anche vero però che altre volte, in tempi di crisi, si era limitata a censurare i principi pur mantenendo un "self restraint" per salvare le norme di bilancio». Per Marco Cuniberti (Università Statale di Milano) «la pronuncia apre due scenari: lascia impregiudicata la possibilità di un'estensione "equitativa" del contributo di solidarietà "erga omnes"; ma pone già oggi un problema di tenuta del contributo, richiesto da ora solo ai pensionati».

## **La Consulta rompe la “solidarietà”**

**di Alessandro Mengozzi**

Il Sole 24 Ore 13/10/2012

Non è tanto l'addio al «taglia-stipendi» dei manager pubblici a preoccupare l'amministrazione finanziaria dopo aver letto la sentenza con cui la Corte costituzionale (la 223/2012, si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) ha colpito la stretta sul pubblico impiego prevista dalla manovra estiva 2010. Rischi anche maggiori, in prospettiva, potrebbero arrivare dagli altri capitoli della pronuncia, in particolare quelli che hanno bollato come «illegittimo» il congelamento dell'indennità integrativa speciale dei magistrati. In gioco ci sono infatti principi di parità di trattamento tra le diverse categorie che, anche se in qualche caso non affrontati direttamente dalla sentenza, emergono dopo l'abbattimento di due mattoni nella complessa architettura dei contributi di solidarietà introdotti dalle ultime manovre per arruolare i diversi redditi nel sostegno comune al bilancio pubblico.

Il taglia-stipendi dei manager pubblici, che riduceva del 5% la quota di retribuzione superiore ai 90mila euro e del 10% quella sopra i 150mila euro, è stato giudicato illegittimo perché, a parità di capacità reddituale, introduceva per i dipendenti pubblici un trattamento molto sfavorevole rispetto a quello previsto per i privati.

Questi ultimi, infatti, sono stati chiamati alla «solidarietà» solo un anno più tardi, e con un contributo pari al 3% della quota di reddito sopra i 300mila euro: un contributo, per di più, deducibile, per cui nei fatti la "tassa" aggiuntiva è stata solo dell'1,71 per cento. Dal punto di vista del bilancio pubblico, come accennato, i numeri non sono troppo preoccupanti, perché la tagliola interessava meno di 26.500 persone (equamente divise fra Stato ed enti territoriali) e produceva un risparmio da 29 milioni di euro all'anno. Il punto della disparità di trattamento, però, potrebbe determinare in prospettiva un primo effetto domino: dal 2011, infatti, una stretta esattamente uguale a quella prevista per i dipendenti statali e bocciata dalla Corte costituzionale è stata introdotta per i redditi da pensione (lo ha previsto la manovra del luglio 2011: si veda il grafico accanto): è vero che in questo caso non c'è distinzione fra categorie di pensionati ma in generale la normativa fiscale tratta allo stesso modo i redditi da lavoro (soprattutto dipendente) e da pensione. Il principio della «parità di trattamento» tutelato dall'articolo 53 della Costituzione, poi, guarda alla «capacità contributiva», stabilendo che a pari capacità deve toccare pari contributo, e si disinteressa delle categorie di appartenenza del titolare del reddito. In questa chiave, potrebbe emergere l'obiezione sul fatto che ai pensionati viene chiesto un contributo decisamente maggiore rispetto a quello preteso dai lavoratori: se anche di questo prelievo si riconoscesse la natura tributaria, come per il contributo di solidarietà degli statali, la sorte sarebbe analoga.

Le stesse ragioni di parità di trattamento hanno portato i giudici delle leggi a cancellare la trattenuta del 2,5% sul Tfr dei dipendenti statali, ritenuta discriminatoria perché assente per i privati.

Ma c'è di più. La Corte, con la sentenza di giovedì, ha spazzato via il taglio all'indennità integrativa speciale dei magistrati: le motivazioni, in questo caso, puntano tutto sulla tutela dell'autonomia dei giudici e sull'ambito temporale, maggiore rispetto a quello delle altre strette, ma va ricordato che la tagliola era stata applicata dal Governo Berlusconi proprio per ragioni di equità. Per evitare che il congelamento di contratti e stipendi individuali colpisse solo una parte del pubblico impiego, la manovra 2010 aveva previsto misure specifiche per bloccare le progressioni stipendiali del personale non contrattualizzato: i magistrati, appunto, ma anche i professori universitari e i militari. Dopo la sentenza di giovedì, i magistrati dribblano il blocco, che però rimane previsto per le altre categorie, contrattualizzate e non: la stessa legge di stabilità nelle sue prime versioni aveva previsto una proroga del blocco alle intese, che è poi uscita dal testo ma dovrebbe essere recuperata per altra via in quanto già messa in calendario per legge dalla stessa manovra estiva del 2010.

Stefano Biasioli della Confedir-Mit trasmette queste lettere tipo redatte dall'avv. Scagliotti (**vedi documento 167**)

## **PENSANDO ALLA PENSIONE - Pillole**

Mentre si innalza l'età pensionabile colle solite eccezioni (solo per la dipendenza privata c'è l'opzione a poter rimanere al lavoro sino al compimento del 70esimo anno) nel pubblico si rottamano ancora i medici (legge Brunetta) anche senza aver maturato l'età pensionabile senza peraltro nuove assunzioni dei giovani, provocando disavanzo nell'INPDAP (cosiddetto passivo strutturale) con politiche limitative: blocchi al turn over e conseguenti riflessi sulla platea degli attivi e quindi del gettito contributivo e continuo aumento del numero dei pensionati e relativi oneri resi più gravosi da un aumento del numero maggiore degli anni di godimento del trattamento aggravato dal maggior invecchiamento della popolazione. Ma nel contempo un minor afflusso di giovani leve, per blocco delle assunzioni, comporta anche una minore nuova linfa contributiva....

## **ANCORA IL BALZELLO SUL TFR DEL PUBBLICO DIPENDENTE?**

Molti Tar hanno dichiarato illegittimo il contributo del pubblico dipendente sul Tfr e anche la Corte costituzionale è intervenuta per porre fine all'ingiustizia.

Ora però di fronte a una legge illegittima, lo Stato ne vuole proporre un'altra per mantenere l'ingiusto balzello che graverebbe però solo sul lavoratore della pubblica amministrazione, creando dunque di fatto anche una disparità di trattamento tra dipendente pubblico e dipendente privato.

La parola ora ai sindacati...vedremo cosa saranno capaci di fare e vorranno fare, di fronte a questa prepotenza, in una problematica che per i pubblici dipendenti entrati nel mondo del lavoro dal 2001 era già una realtà, mai volutamente affrontata.

C'è bisogno di soldi, ma si ricerchino dagli sprechi, quando non addirittura ruberie, oggi all'ordine del giorno, della politica ed non sulle spalle dei lavoratori.

## **QUANDO IL MEDICO E L'ODONTOIATRA POSSONO ANDARE IN PENSIONE**

La tematica è stata affrontata dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Piacenza nel Convegno "La previdenza del medico e dell'odontoiatra" di sabato 13 ottobre presso la sala conferenze Veggioletta della Banca di Piacenza colla relazione di Marco Perelli Ercolini.

In documento allegato l'estratto dell'intervento di Marco Perelli Ercolini che illustra i diversi aspetti alla luce della riforma Fornero.

**IN ALLEGATO A PARTE - QUANDO IL MEDICO E L'ODONTOIATRA POSSONO ANDARE IN PENSIONE di Marco Perelli Ercolini (documento 168)**

## **ALLARME SANITA'**

L'-Universalismo- delle cure, previsto dal nostro SSN, sta crollando (o lo si vuole definitivamente picconare verso una privatizzazione?), ma attenzione le più colpite saranno le fasce deboli e in particolare gli anziani, fuori dalle possibili coperture assicurative per età (nessuna Compagnia vuole coprire i rischi con polizze gli over 70 - 75 anni) e prezzi accessibili alle tasche dei pensionati.

## **INPS - DAL 2013 ANCHE L'ASSEGNO SOCIALE COLLEGATO ALLE SPERANZE DI VITA**

L'INPS, con messaggio n. 16587/2012, illustrando gli effetti della riforma delle pensioni contenuta nella legge n. 214/2011, relativamente all'età necessaria per la corresponsione dell'assegno sociale, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, adeguati all'incremento della speranza di vita in attuazione dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122 del 30 luglio 2010, ha affermato che, a partire dal 1° gennaio 2013, i richiedenti debbono avere almeno 65 anni e 3 mesi.

## **PENSIONI - CHIARIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE IN TOTALIZZAZIONE: QUALI CRITERI DI CALCOLO?**

In merito a quale criterio di liquidazione si debba far riferimento per la liquidazione delle pensioni in caso di ricorso alla totalizzazione di più periodi assicurativi, l'INPS dà chiarimenti col messaggio 16583 del 12 ottobre 2012: previa specifica richiesta dell'interessato, dovranno liquidare le pensioni in totalizzazione, ove più favorevole, con il sistema di calcolo contributivo. Ciò indipendentemente se il lavoratore abbia raggiunto il diritto a un'autonoma pensione in una gestione

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 16583 del 12.10.2012 (documento 169)**

## **PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDOSANITA' e TRF**

Nome del Fondo e destinatari		Rendimento % 9 mesi 2012	Rendimento % 2011
Fondosanita' Medici Infermieri Farmacisti	Garantita	-	2,2 %
	Obbligazionaria	-	0,5 %
	Bilanciata 55% obbligazioni	-	0,6 %
	Bilanciata 55% azioni	-	- 0,7 %
<b>Media Fondi Chiusi</b>		6,1 %	- 0,1 %
<b>TFR netto</b>		2,9 %	3,4 %

da Corriere della Sera - Economia di lunedì 15 ottobre 2012 pag. 25

## **DALLA CASSAZIONE**

### **Agevolazioni prima casa: nessun beneficio con la mera residenza di fatto**

In tema di "agevolazioni prima casa", la Corte Suprema ha affermato il principio secondo il quale, il trasferimento di fatto nell'immobile nel termine di diciotto mesi, in assenza del trasferimento della residenza anagrafica, non integra condizione idonea ad impedire la decadenza dal beneficio e la sua revoca.

### ***Corte di Cassazione - sentenza numero 17597/2012***

L'agevolazione fiscale prevista per l'acquisto della "prima casa" compete se l'immobile è ubicato nel comune in cui l'acquirente "ha" la propria residenza o ve la "stabilisca" entro diciotto mesi dalla data di acquisto ovvero se l'immobile è ubicato nel comune in cui l'acquirente "svolge" la propria attività.

Il trasferimento dell'attività lavorativa dell'acquirente nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato in un momento successivo all'acquisto, non costituisce requisito per il godimento dell'agevolazione.

Per quanto concerne il requisito anagrafico, secondo un'orientamento che deve ritenersi consolidato in giurisprudenza, ai fini della fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della "prima casa" assume rilievo

la residenza anagrafica dell'acquirente (già stabilita o da trasferire, nel termine prescritto, nel comune dell'immobile acquistato), mentre nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà di fatto, ove questa contrasti con il dato anagrafico.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - OPZIONE CEDOLARE SECCA DA PARTE DELL'USIFRUTTUARIO LOCATORE**

### **Domanda**

I titolari di diritto di usufrutto possono scegliere il regime della cedolare secca sull'abitazione data in affitto? In caso di "locazioni brevi" si può esercitare l'opzione in sede di registrazione volontaria del contratto?

### **Risponde A.Giordano**

Le persone fisiche titolari del diritto di usufrutto su unità immobiliari abitative locate possono optare per il regime della cedolare secca. L'opzione non può essere effettuata nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Per i contratti per i quali non c'è l'obbligo di registrazione in termine fisso (locazioni di durata complessiva non superiore ai 30 giorni nell'anno), il locatore può applicare la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è prodotto il reddito oppure esercitare l'opzione in sede di registrazione in caso d'uso o di registrazione volontaria del contratto.

## **P.A. e IL SERVIZIO DEI PRECARI**

Il riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di precariato, a meno che sussistano ragioni oggettive che giustifichino questa scelta, non può essere negata dalle pubbliche amministrazioni pubbliche in caso di assunzione a tempo indeterminato. Secondo la Corte di giustizia europea (cause riunite C-302-11) sarebbe illegittima la norma del mancato riconoscimento; infatti la Direttiva comunitaria sul lavoro a termine vieta l'applicazione dei confronti dei lavoratori temporanei un trattamento differenziato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE EUROPEA Causa c-302-11 (documento 170)**

## **INPS - CHIARIMENTI IN TEMA DI SALVAGUARDIA**

L'INPS, con il messaggio n. 16828 del 17 ottobre 2012, ha fornito le istruzioni in merito alla valutazione dei periodi oggetto di pratiche di riscatto, ricongiunzione, trasferimento in corso, ai fini della maturazione dei requisiti previsti per la salvaguardia, così come previsto dopo le modifiche introdotte al regime previdenziale con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011.

L'Istituto, in pratica, chiarisce che ai fini della comunicazione di accesso al beneficio per i salvaguardati, verranno valutati i periodi oggetto di riscatto e ricongiunzione anche se non ancora completamente perfezionati.

La salvaguardia è subordinata al regolare versamento dell'onere di riscatto o di ricongiunzione, a pena della decadenza dal beneficio.

La precisazione riguarda riscatti, ricongiunzioni, trasferimenti onerosi nel fondo pensione lavoratori dipendenti (Fpld) e nei fondi speciali telefonici, elettrici e volo nelle ipotesi di accoglimento di

domande riguardanti periodi che determinino o concorrano a determinare la maturazione dei requisiti previsti per la salvaguardia.

### **BELLUNO - PREMI PER CHI PRESCRIVE MENO: LA PROCURA INDAGA**

da DoctorNews del 19 ottobre 2012

Farmaci, ma anche esami: a Belluno c'è un premio per i medici che prescrivono meno. Secondo i termini di contratti aziendali stipulati tra i sindacati dei medici di base, l'ordine dei medici e l'Asl 1, vengono premiati, infatti, i medici particolarmente attenti a limitare le prescrizioni per i propri pazienti, garantendo quindi un risparmio consistente all'Asl di appartenenza. A questo riguardo, la Procura della Repubblica di Belluno ha, pochi giorni fa, acquisito tutta la documentazione per avviare un'indagine conoscitiva sui risvolti di un fenomeno che ha alcuni punti oscuri. Sembra, infatti, che si stia cercando di accertare nei dettagli la dinamica di un meccanismo che garantisce compensi in denaro secondo un vero e proprio tariffario, ai medici di base e ai dirigenti sanitari che riescano a raggiungere obiettivi di risparmio di spesa. Meccanismo sicuramente virtuoso dal punto di vista del risparmio, ma che suscita parecchi interrogativi da quello dell'etica professionale. In primo luogo perché, da indiscrezioni, parrebbe che le risorse destinate ai prescrittori proverrebbero dalla voce "beni e servizi" di un capitolato da 600mila euro all'anno, a disposizione dell'Asl. Inoltre, e soprattutto, perché, pur avvenendo "alla luce del sole" questo sistema di risparmio, incentivando i medici a prescrivere di meno, rischia di pesare sulla salute dei cittadini e anche sul diritto di cura.